Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Detassazione 2013 ai blocchi di partenza tra conferme e novità

Come ormai ogni anno, anche per il 2013 la c.d. detassazione subisce alcune modifiche che rischiano di complicare ulteriormente l'applicazione concreta dell'istituto. Basti pensare che nel giro di pochi giorni dalla pubblicazione del Dpcm che dà il via libera alla detassazione per l'anno in corso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 8/2013, risponde ad alcuni dubbi interpretativi inerenti la "vecchia" detassazione 2012. Ci troviamo, ormai è chiaro a tutti, di fronte ad una materia magmatica e in continua evoluzione.

Gli ultimi chiarimenti sulla detassazione 2012

Procediamo con ordine. Prima di addentrarci nel Dpcm per il 2013, merita concludere il discorso sulla detassazione 2012 con l'interpello n. 8/2013. Il Ministero del Lavoro risponde al quesito posto da parte del Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro inerente la dizione utilizzata dal legislatore per determinare quali possano essere le associazioni titolate a sottoscrivere gli accordi per l'erogazione delle somme oggetto di detassazione: "associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Il Ministero, dopo un breve excursus sulle modifiche apportate nel 2012, specifica come gli accordi debbano essere "sottoscritti da associazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale". Come già evidenziato relativamente all'applicazione 2012, come ricorda il professor Gino Giugni¹, "la comparazione andrà effettuata sulla base degli indici tradizionalmente elaborati: consistenza numerica, diffusione territoriale, partecipazione effettiva alla dinamica delle relazioni industriali". Nulla questio circa tale interpretazione in caso di contratti territoriali; il discorso, ovviamente, subisce alcune modifiche in caso di contratto aziendale. In tal caso, infatti, a fronte di una emanazione aziendale dell'associazione dei lavoratori, non esiste alcuna associazione datoriale. Ne discende, quindi, che in caso di accordo aziendale non viene richiesta la presenza di un'associazione in rappresentanza del datore di lavoro, il quale potrà direttamente sottoscrivere il verbale. In rappresentanza dei lavoratori potranno sottoscrivere il verbale le rappresentanze aziendali (RSA o RSU) o, ove non esistenti, le organizzazioni territoriali in possesso del citato requisito di rappresentatività.

I nuovi paletti per il 2013

Entriamo, ora, nel merito della nuova detassazione, così come prevista dal Dpcm del 22 gennaio 2013.

In primis dobbiamo ricordare che l'aliquota dell'imposta sostitutiva resta del 10%, su un importo massimo erogabile nell'anno di 2.500 €. L'applicazione trova riferimento al solo settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente 2012 non superiore ai 40.000 €, al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva nel corso del medesimo anno. Anche per quest'anno viene riconfermata la previsione di una contrattazione decentrata (territoriale o aziendale) da cui discenda l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività. Proseguendo sulla scia dell'interpello n. 8/2013 – pur se successivo all'emanazione del Dpcm – anche in tal caso le associazioni firmatarie dei contratti in analisi dovranno soddisfare il requisito della maggior rappresentatività comparata sul piano nazionale.

Restano applicabili – per espressa previsione – le disposizioni dei commi da 2 a 4 dell'art.2 del D.L. 93/2008, così come convertito con modificazioni dalla Legge 126/2008.

I contenuti della nuova contrattazione decentrata

Le novità 2013 si estrinsecano principalmente nel contenuto dei contratti che verranno siglati in applicazione di quanto previsto dal Dpcm. Infatti è previsto un doppio binario, a latere delle voci retributive riconosciute - con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione - viene stabilita la detassazione per quelle voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento richiamate di seguito:

Ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

Gino Giugni, Diritto sindacale, Cacucci Editore, 2003, pag. 76.

- Introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
- Adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
- Attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Tale novità prevede, quindi, una profonda revisione dei processi produttivi, con una redistribuzione dell'orario di lavoro, una maggiore flessibilità del lavoro, l'inserimento di nuove tecnologie produttive al fine di seguire in modo puntuale le richieste aziendali. La contrattazione decentrata che vorrà rifarsi a tali indici dovrà tenere conto dell'onere di attivare misure che investano almeno tre dei quattro punti sopra richiamati.

Il deposito in D.t.l.

Da ultimo, gli accordi utili per il riconoscimento della detassazione 2013 dovranno essere depositati entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione presso la D.t.l. competente, con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del decreto in analisi. Tale forma di pubblicità ha come conseguenza implicita che tutti gli accordi siglati negli anni passati, pur se ancora in vigore e rientranti nei nuovi crismi previsti dal Dpcm per il 2013, non possano essere applicati. Infatti, gli accordi sottoscritti nel 2012 non dovevano soggiacere al deposito presso la Direzione territoriale del lavoro.

Per completezza di trattazione, merita sottolineare che con il deposito dell'accordo decentrato si equipara il riconoscimento della detassazione al regime contributivo agevolato sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello – c.d. decontribuzione. Merita quindi specificare, come evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che:

- Gli accordi territoriali sub-provinciali e provinciali devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro Ufficio politiche del lavoro;
- Gli accordi regionali devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro con sede nel capoluogo di Regione;
- Gli accordi di secondo livello aziendali devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro ufficio
 politiche del lavoro nel cui ambito ha sede l'azienda.

La dichiarazione di conformità

Un ulteriore dubbio sorge relativamente al valore legale della dichiarazione di conformità che dovrà essere allegata al contratto all'atto del deposito. Tale dichiarazione garantirà, di per sé, la conformità, liberando le parti firmatarie circa eventuali verifiche poste in atto dagli organi ispettivi o, come sembra più ragionevole, i contratti depositati potranno essere oggetto di analisi da parte delle Direzioni territoriali al fine di verificare un uso distorto dell'istituto, uso che, ovviamente, male si sposa con una conformità piena al dettato del Dpcm? Così come posta, sembra di intendere che il legislatore non voglia entrare nel merito delle dinamiche sindacali, scaturenti nell'accordo decentrato, fermando il controllo sulla conformità ad una mera verifica formale – cristallizzata nella autodichiarazione da allegare all'accordo stesso. Sono le parti firmatarie l'accordo, per il tramite dell'autocertificazione, a confermare la genuinità dell'accordo sottoscritto. A fronte, quindi, di una conformità riconosciuta d'ufficio a tutti gli accordi depositati con allegata autocertificazione, sarà possibile, in un secondo tempo, a discrezione della D.t.l. competente, verificare le basi giuridico-legali su cui poggia lo specifico accordo decentrato al fine di verificare un eventuale uso distorto dell'istituto. Non bisogna, infatti, dimenticare che il Ministero del Lavoro, con nota 8179 del 19 maggio 2008 relativa al deposito dei contratti collettivi aziendali o di secondo livello, ha ribadito che "per corrispondere alle esigenze della propria attività istituzionale, volta fra l'altro al monitoraggio degli istituti contrattuali di livello aziendale oltre a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali, ha necessità di conoscere i contratti di secondo livello che vengono stipulati sul territorio nazionale. Detta esigenza è ancora più avvertita per eseguire un'analisi più attenta dell'evoluzione in atto nella struttura della contrattazione".

Conclusioni

L'istituto della detassazione ha, nel giro di pochi anni, cambiato completamente pelle. Si è abbandonata la contrattazione individuale per una contrattazione collettiva che ha poi, essa stessa, subito modifiche, inserendo crismi quali la maggiore rappresentatività comparata, per giungere, in conclusione, al deposito, come per la generalità dei contratti collettivi, siano questi nazionali o decentrati.

Tale irrigidimento, se da un lato tutela maggiormente le parti firmatarie e riequilibria i poteri in campo, dall'altra rischia di far perdere appeal ad un istituto che si pone come cardine per un reale revirement del trend economico aziendale e, più in generale, nazionale.

Nella speranza che l'interpello n.8/2013 sia l'ultimo tassello interpretativo relativo alla detassazione per l'anno di imposta 2012, nei prossimi mesi assisteremo sicuramente ad ulteriori chiarimenti – di natura amministrativa - su quanto pubblicato in relazione all'applicazione dell'istituto dell'imposta sostitutiva sugli elementi di produttività per il 2013.

Saverio Nicco